



Bruxelles, 10.4.2019  
COM(2019) 173 final

2019/0092 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato<sup>1</sup>, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica di Guinea-Bissau ai fini della conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau<sup>2</sup>. Al termine dei negoziati, il 15 novembre 2018 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall'articolo 16 dello stesso.

#### • **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

In linea con le priorità della riforma della politica della pesca<sup>3</sup>, il nuovo protocollo offre possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle acque della Guinea-Bissau, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Esso tiene conto, in particolare, dei risultati di una valutazione dell'ultimo protocollo (2014-2017) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concluderne uno nuovo, entrambe effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e alla Repubblica di Guinea-Bissau di collaborare più strettamente al fine di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea-Bissau e di sostenere gli sforzi di tale paese volti a sviluppare l'economia blu, nell'interesse di entrambe le Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

- (a) pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti;
- (b) pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi;
- (c) pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici;
- (d) tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari;
- (e) tonniere con lenze e canne.

Per le prime tre categorie, le possibilità di pesca sono espresse in termini di sforzo di pesca (TSL) per i primi due anni e di limiti di cattura (TAC) per gli ultimi tre anni.

È opportuno stabilire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

#### • **Base giuridica**

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 3, dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, la ripartizione delle possibilità di pesca.

---

<sup>1</sup> Adottate dal Consiglio "Ambiente" il 28 febbraio 2017.

<sup>2</sup> GU L 342 del 17.12.2007, pag. 5.

<sup>3</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il settore di intervento costituisce una competenza esclusiva dell'Unione europea.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Le parti interessate sono state consultate nel corso delle valutazioni ex ante ed ex post su un eventuale nuovo protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau. Gli esperti degli Stati membri e del settore sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno portato alla conclusione che è nell'interesse dell'Unione europea e della Repubblica di Guinea-Bissau concludere un nuovo protocollo dell'accordo nel settore della pesca.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel quadro della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile della Guinea-Bissau. Le consultazioni si sono svolte anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Ricorso al parere di esperti**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau e la decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il presente regolamento deve essere applicato non appena le attività di pesca saranno possibili nell'ambito dell'accordo, vale a dire alla data di applicazione provvisoria del protocollo.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

### **relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008<sup>4</sup> relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (di seguito, l'"accordo")<sup>5</sup>, accordo entrato in vigore il 15 aprile 2008, in seguito tacitamente rinnovato e tuttora vigente.
- (2) L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 23 novembre 2017.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo (di seguito, il "protocollo"). In esito ai negoziati, il protocollo è stato siglato il 15 novembre 2018.
- (4) Ai sensi della decisione 2019/.../UE del Consiglio<sup>6</sup>, il protocollo di attuazione dell'accordo nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau è stato firmato il [*inserire la data della firma*].
- (5) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per la durata di applicazione di quest'ultimo.
- (6) Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

#### Definizioni

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49).

<sup>5</sup> GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.

<sup>6</sup> Decisione... (GU L ... del ..., pag. ...).

Ai fini del presente regolamento, per "specie altamente migratorie" si intendono le specie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, ad esclusione delle famiglie *Alopiidae* e *Sphyrnidae* e delle specie seguenti: *Cethorinus maximus*, *Rhincodon typus*, *Carcharodon carcharias*, *Carcharinus falciformis*, *Carcharinus longimanus*.

## Articolo 2

### Possibilità di pesca

Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (di seguito, il "protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4.

## Articolo 3

### Specie demersali e piccoli pelagici

Le possibilità di pesca per le specie demersali e per i piccoli pelagici sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

1) nel primo e nel secondo anno di applicazione del protocollo, in base a un sistema basato sullo sforzo di pesca (tonnellate di stazza lorda, "TSL"):

a) pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti:

Spagna	2 500 TSL
Grecia	140 TSL
Portogallo	1 060 TSL

b) pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi:

Spagna	2 900 TSL
Grecia	225 TSL
Italia	375 TSL

c) pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici:

Spagna	3 500 TSL
Portogallo	500 TSL
Lituania	5 000 TSL
Lettonia	5 000 TSL
Polonia	1 000 TSL

2) a partire dal terzo anno di applicazione del protocollo, in base a un sistema che stabilisce limiti di cattura per specie (TAC):

a) pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti:

Spagna	1 650 tonnellate
Grecia	100 tonnellate
Portogallo	750 tonnellate

b) pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci:

Spagna	9 500 tonnellate
Grecia	500 tonnellate
Italia	1 000 tonnellate

c) pescherecci da traino congelatori per la pesca di cefalopodi:

Spagna	1 200 tonnellate
Grecia	150 tonnellate
Italia	150 tonnellate

d) pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici:

Spagna	3 900 tonnellate
Portogallo	700 tonnellate
Lituania	6 000 tonnellate
Lettonia	6 000 tonnellate
Polonia	1 400 tonnellate

#### Articolo 4

##### Specie altamente migratorie

Le possibilità di pesca per le specie altamente migratorie sono ripartite come segue:

a) tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari di superficie:

Spagna	14	unità
Francia	12	unità
Portogallo	2	unità

b) tonniere con lenze e canne:

Spagna	10	unità
Francia	3	unità

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal [*inserire la data della firma*] del protocollo].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*